

Delib.G.R. 26-4-2002 n. 421

Criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti regionali per le attività e gli interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 38, in materia di politiche locali per la sicurezza. Anno 2002.

Pubblicata nel B.U. Toscana 29 maggio 2002, n. 22.

Art. 7

Interventi e spese finanziabili.

1. Ai sensi degli articoli 3, 4 e 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 2001, sono finanziabili gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, direttamente riconducibili alla illustrazione contenuta nell'elaborato progettuale di cui all'articolo 6, comma 1, della presente deliberazione e che riguardano le seguenti tipologie e aree di azione:

a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree del territorio e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose, come potenziali vittime o autori dei reati. Nella scheda illustrativa deve essere evidenziato, con specifica indicazione degli elementi che lo avvalorano, il carattere rafforzativo dell'intervento rispetto ad interventi della medesima natura ordinariamente realizzati dall'ente. Sono considerati gli interventi concernenti le seguenti aree di azione:

a1) la riqualificazione urbanistica e la rivitalizzazione di parti del territorio e degli spazi pubblici con iniziative di animazione, di intervento sulla illuminazione pubblica o sulle strutture architettoniche in funzione del miglioramento delle condizioni di sicurezza e di maggiore libertà di movimento delle persone, di realizzazione di percorsi pedonali protetti per soggetti deboli, di tempestivo ripristino e di continuativa manutenzione e tutela del decoro e della fruibilità degli spazi;

a2) la prevenzione nel tessuto sociale ed economico dei fenomeni di usura, racket, riciclaggio di denaro illecito, e in generale di criminalità organizzata;

a3) la prevenzione nel tessuto sociale di specifici fenomeni di criminalità predatoria;

a4) la prevenzione delle cause sociali della prostituzione e la prevenzione dei rischi di vittimizzazione o di coinvolgimento in attività criminose dei soggetti che la praticano;

a5) la prevenzione delle cause sociali e delle conseguenze sulle persone dei reati connessi allo sfruttamento del lavoro;

a6) la prevenzione delle cause sociali e delle conseguenze sulle persone dei fenomeni di riduzione in schiavitù;

a7) la prevenzione delle cause sociali e delle conseguenze sulle persone dei fenomeni di abuso e violenza sessuale;

a8) la prevenzione delle cause sociali e delle conseguenze sulle persone dei fenomeni di razzismo e in generale di intolleranza delle diversità;

a9) la prevenzione delle cause sociali dei comportamenti di vandalismo e dei comportamenti di bullismo giovanile e la prevenzione dei rischi di coinvolgimento in attività criminose degli autori di detti comportamenti;

a10) la prevenzione delle cause sociali e delle conseguenze sui minori dei fenomeni di abuso o di abbandono;

a11) la prevenzione delle cause sociali della tossicodipendenza e la prevenzione dei rischi di vittimizzazione o di coinvolgimento in attività criminose dei soggetti tossicodipendenti;

b) il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, al fine di assicurare ai cittadini l'intervento tempestivo dei servizi di competenza dell'ente locale. Nella scheda illustrativa deve essere evidenziato, con specifica indicazione degli elementi che lo avvalorano, il carattere rafforzativo dell'intervento rispetto ad interventi della medesima natura ordinariamente realizzati dall'ente. Sono considerati gli interventi concernenti le seguenti aree di azione:

b1) l'incremento della presenza e degli interventi di assistenti sociali o di altri qualificati operatori sociali sul territorio, con elevata integrazione con i servizi di competenza dell'ente locale e capacità di tempestiva attivazione di detti servizi;

b2) l'incremento della presenza e della vigilanza sul territorio, anche mediante estensione dei turni di servizio rispetto a quelli attivati nell'anno 2000, da parte degli operatori della polizia municipale, con elevata integrazione con i servizi di competenza dell'ente locale e capacità di tempestiva attivazione di detti servizi; a tal fine è considerata anche l'eventuale esternalizzazione di servizi di custodia di edifici e beni ad uso pubblico, anche mediante l'utilizzo di imprese di vigilanza private, quando è espressamente evidenziato il conseguente incremento della presenza e della vigilanza sul territorio da parte degli operatori della polizia municipale;

b3) l'attivazione di servizi di animazione o di vigilanza davanti alle scuole o nei giardini pubblici, svolti da operatori sociali o educativi o da operatori della polizia municipale, in funzione di tutela, di assistenza e di rassicurazione dei bambini, delle persone anziane, delle famiglie;

c) l'attivazione di strumenti tecnici specifici per il tempestivo soccorso alle persone e per la sorveglianza degli spazi pubblici, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e successive modificazioni e integrazioni. Sono considerati gli interventi concernenti le seguenti aree di azione:

c1) l'installazione di colonnine di soccorso, o di altri strumenti tecnici aventi finalità simili, in spazi pubblici;

c2) l'installazione di strumenti di videosorveglianza di monumenti o di spazi pubblici; l'intervento è ammissibile a contributo solo se è dato atto che sono state osservate le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, di cui al provvedimento del 29 novembre 2000, ovvero se, nei casi dubbi, è già stata conseguita, o è stata formalmente richiesta, la valutazione del Garante per la protezione dei dati personali circa la conformità dell'intervento medesimo alle norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni;

d) il potenziamento della polizia locale, concernente le seguenti aree di azione:

d1) l'acquisizione e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali della polizia municipale. Nella scheda illustrativa deve essere evidenziato, con espressa indicazione degli elementi che lo avvalorano, il carattere aggiuntivo dell'intervento rispetto all'acquisizione di beni effettuata nell'anno 2001, dal punto di vista dell'incremento della quantità e del miglioramento della

qualità dei beni a disposizione della polizia municipale. Per dotazioni tecniche e strumentali si intendono tutte le dotazioni rilevanti ai fini dello svolgimento dei compiti di polizia locale; è escluso il contributo per la dotazione di armi;

d2) l'acquisizione delle dotazioni tecniche e strumentali, nei limiti stabiliti dal precedente n. d1), per l'eventuale attivazione di modelli operativi di polizia locale di prossimità, come il vigile di quartiere;

d3) il miglioramento dell'efficienza delle sale operative della polizia municipale e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia di sicurezza e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini;

e) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali e delle attività di reinserimento sociale. Nella scheda illustrativa deve essere evidenziato, con specifica indicazione degli elementi che lo avvalorano, il carattere di sviluppo dell'intervento rispetto ad interventi della medesima natura ordinariamente realizzati dall'ente. Sono considerati gli interventi concernenti le seguenti aree di azione:

e1) l'attivazione di iniziative volte a promuovere la convivenza interculturale;

e2) l'attivazione di iniziative volte alla crescita delle relazioni personali e di gruppo per lo sviluppo del vivere in comunità;

e3) l'attivazione di misure di integrazione sociale e civile degli stranieri;

e4) l'attivazione di iniziative per il reinserimento sociale dei detenuti o degli ex detenuti;

e5) l'attivazione di iniziative di educazione alla legalità;

f) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti incivili. Sono considerati gli interventi concernenti le seguenti aree di azione:

f1) l'attivazione di iniziative di prevenzione e di riduzione del danno di fenomeni diffusi, non criminali, che generano situazioni di tensione o di conflitto tra le persone;

f2) l'attivazione di iniziative volte al coinvolgimento degli autori degli atti incivili nel ripristino delle condizioni originarie che hanno determinato il danno a persone o a cose;

g) l'assistenza e l'aiuto alle vittime dei reati. Sono considerati gli interventi che consistono nelle seguenti aree di azione:

g1) nell'informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

g2) nell'assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti con handicap, ai minori di età e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;

g3) nell'assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento al ripristino della sicurezza dei beni danneggiati in conseguenza del reato subito, all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, e fermo restando il limite complessivo del contributo attribuibile ai sensi dell'articolo 9, possono partecipare alla spesa ammissibile a contributo le sole attività formative, integralmente a carico dell'ente realizzatore, svolte a supporto degli interventi ammessi a contributo e necessarie alla loro attuazione. La spesa per le suddette attività formative può partecipare alla definizione della spesa ammissibile a contributo nel limite massimo del 15 per cento della spesa ammissibile relativa all'intervento nel quale l'attività formativa è inserita.

3. Il finanziamento potrà riguardare sia le spese correnti che le spese di investimento. Non sono considerate ammissibili le spese relative a studi, ricerche e ad altre attività propedeutiche alla realizzazione degli interventi, ovvero all'attivazione di osservatori, tavoli di concertazione e organismi similari. Sono considerate ammissibili le spese relative al coordinamento e al supporto tecnico e progettuale degli interventi, sostenute dalle Province nei casi previsti dall'articolo 5, comma 6, strettamente connesse alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo, comprese le spese relative alle retribuzioni del personale, per le quali non si applicano le altre limitazioni di cui al comma 4, lettere a) e b) del presente articolo.

4. Le spese relative al personale sono ammissibili limitatamente all'anno a cui si riferisce la realizzazione dell'intervento e solo se è documentata, mediante attestazione dei servizi competenti in materia di bilancio e di personale, la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) la spesa è relativa unicamente alle retribuzioni ed ha carattere aggiuntivo rispetto a quella sostenuta nell'anno 2000 per il personale del servizio interessato;

b) la spesa non è relativa all'attivazione del turn-over, né alla sostituzione a qualsiasi titolo di personale cessato dal servizio o temporaneamente assente.